

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2020

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 124 NOVIES, COMMA 3, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

Lo schema di regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 49 del 10 maggio 2019 (di seguito d. lgs. n. 49/2019), di recepimento della direttiva (UE) 2017/828 relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti c.d. *shareholder rights 2* (SHRD2), che ha introdotto modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), al Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) e conseguenti poteri regolamentari in capo all'IVASS con riguardo a termini e modalità di *disclosure* della politica di impegno e della strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione qualificate come investitori istituzionali.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 24 giugno 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: SHRD2@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013, trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le disposizioni introdotte non comportano inoltre apprezzabili costi addizionali per le imprese, in quanto possono essere utilizzati strumenti già in essere.

Roma, 25 maggio 2020

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 124-NOVIES, COMMA 3, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

Relazione di presentazione

L'intervento regolamentare dà attuazione alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 maggio 2019, n.49 che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. SHRD2), che modifica la direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ("*Shareholder Rights Directive*" o "SHRD1") per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Con la SHRD2 il legislatore comunitario ha introdotto obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno e l'orientamento al lungo periodo degli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi nell'investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra investitori istituzionali e gestori degli attivi.

Il decreto legislativo n. 49/2019, in particolare, modifica:

- il TUF, con l'inserimento, tra l'altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali;
- il CAP, con l'introduzione dell'articolo 47-*duodecies* che, in raccordo con le disposizioni del TUF sopra richiamate, impone agli investitori istituzionali l'osservanza di dette disposizioni in coerenza con la regolamentazione attuativa IVASS.

Le principali novità introdotte in occasione del recepimento della direttiva SHRD2 nel TUF riguardano i seguenti profili:

- a) l'individuazione dell'ambito applicativo delle norme agli investitori istituzionali (imprese di assicurazione o riassicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dei rami vita che investono in società quotate in mercati regolamentati) (art. 124-*quater* TUF);
- b) l'adozione e la comunicazione al pubblico di una politica di impegno che descriva le modalità con cui tali soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario. La politica descrive, inoltre, se e in quale modo gli investitori dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti o comunicano con gli *stakeholder* dell'impresa nonché gestiscono conflitti di interesse attuali e potenziali in relazione al loro impegno. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a pubblicare le modalità di attuazione della politica e a fornire al pubblico una comunicazione motivata nel caso in cui non adempiano a detti obblighi di adozione e *disclosure* (art. 124-*quinquies* TUF);
- c) la pubblicazione delle informazioni sulla coerenza dei principali elementi della propria strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle proprie passività, nonché sul contributo di tale strategia alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine del loro portafoglio, nonché sugli eventuali accordi con il gestore di attivi cui sia stato affidato il portafoglio (art. 124-*sexies* TUF).

* * *

Il Regolamento si compone di 3 Capi.

Il **Capo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (**articolo 1**), la definizione delle espressioni usate nel testo (**articolo 2**) e l'ambito di applicazione del Regolamento (**articolo 3**).

Il **Capo II** reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.

L'**articolo 4** disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.

Nello specifico, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché le sedi secondarie di imprese di Stato Terzo, qualificate investitori istituzionali, di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lett. b) del TUF, pubblicano sul sito internet gratuitamente le informazioni riguardanti:

- a) la politica di impegno, di cui all'articolo 124-*quinqües*, comma 1, del TUF (entro 15 giorni dall'adozione);
- b) le relative modalità di attuazione, di cui all'articolo 124-*quinqües*, comma 2, del TUF (entro il 28 febbraio dell'anno successivo);
- c) le eventuali ragioni di mancato adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 124-*quinqües*, commi 1 e 2, del TUF.

Detti soggetti possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, gli investitori istituzionali assicurativi rendono altresì reperibile le informazioni relative a tale circostanza.

L'**articolo 5** disciplina le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza della strategia di investimento azionario con le proprie passività, in particolare di lungo termine e con cui gli stessi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. Tali informazioni – da strutturarsi tenendo anche conto della politica e della strategia di investimento di cui all'articolo 37-ter del Codice e relative disposizioni IVASS di attuazione – sono aggiornate annualmente, se non intervengono modifiche sostanziali.

Conformemente al dettato dell'articolo 124-*sexies*, comma 5 del TUF, si prevede l'obbligo di inclusione di tali informazioni nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria. Per le imprese locali - di cui all'art. 51-ter del CAP e Regolamento attuativo IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 - tale previsione non si applica poiché esse sono escluse dall'applicazione del *framework Solvency II* e quindi non sono tenute a redigere la relazione sulla solvibilità. Gli investitori istituzionali assicurativi possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate.

Il **Capo III** contiene le disposizioni finali concernenti la pubblicazione e l'entrata in vigore prevista (**articolo 6**).

Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013 poiché le nuove disposizioni danno attuazione a normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e non comportano

apprezzabili costi addizionali per le imprese, anche perché per adempiere alle medesime possono essere utilizzati strumenti informativi già in essere.

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è pertanto fissato in 30 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 NOVIES, COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 124-*novies*, comma 3 che prevede specifici obblighi regolamentari in capo all'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare l'articolo 47-*duodecies* che conferisce all'IVASS il potere di emanare disposizioni di attuazione in tema di trasparenza degli investitori istituzionali del settore assicurativo in conformità all'articolo 124-*novies*, comma 3, del TUF;

VISTO il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)

Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 6 (Pubblicazione e entrata in vigore)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, *47-octies*, comma 2, *47-duodecies*, comma 2, 191, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché dell'articolo 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private;
 - b) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico dell'intermediazione finanziaria;
 - c) "investitore istituzionale assicurativo": un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'attività nei rami vita, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del

Codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:
 - a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Capo II
Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4
(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.
2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.
3. Le informazioni di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
4. Le informazioni di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.
5. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 124-*quinquies*, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgono di gestori di attivi, di cui all'articolo

124-*quater*, comma 1, lett. a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 5

(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'articolo 124-*sexies*, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.
2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lett. a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'articolo 124-*sexies*, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.
4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-*septies* e seguenti del Codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del Codice e delle relative norme di attuazione.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 6

(Pubblicazione e entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.